



Provincia di Foggia

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SETTORE AMBIENTE**

OGGETTO: PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE coordinata con A.I.A (modifica sostanziale della precedente rilasciata con D.D. n. 8 del 21.07.2011 dalla Regione Puglia) in relazione al progetto per un recupero volumetrico in sopraelevazione di una discarica per rifiuti non pericolosi LOTTO B nel Comune di Foggia in località "San Giuseppe. PROPONENTE Società Cooperativa Nuova San Michele.

Settore	AMBIENTE
Dirigente	ARCI STEFANO B SCOTTI
La Determinazione richiede impegno di spesa:	NO
La Determinazione contiene dati sensibili:	NO

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con la L.R. 12 aprile 2001 n. 11 "Norme sulla valutazione di Impatto Ambientale" la Regione Puglia disciplina le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) in attuazione della direttiva 85/337/CEE modificata dalla direttiva 97/11/CE;
- la Regione Puglia con L.R. n. 7 del 14/06/2007 ha reso operative, dal 01/07/2007, le deleghe già disposte con L.R. del 30/11/2000, n. 17, in ottemperanza a quanto previsto dal D.L.vo 112/98, tra cui la delega relativa all'espletamento delle procedure di "Valutazione di Impatto Ambientale" (V.I.A.) e di "Valutazione di Incidenza";
- Ai sensi e per effetto della medesima Legge questo Ente, con Delibera di giunta n. 637 del 10/10/2007 ha istituito il Comitato per la V.I.A;
- con successivo Decreto Presidenziale n. 7 del 10/03/2011 sono stati nominati i componenti del suddetto Comitato;
- con Decreto Presidenziale n. 7 del 20 febbraio 2015 il Comitato per la V.I.A. è stato rinnovato;

- con Decreto Presidenziale n. 6 del 08/05/2018 il Comitato per la V.I.A. è stato rinnovato per il nuovo triennio;
- la Società Cooperativa Nuova San Michele ha inoltrato, in data 09/11/2017 prot. n. 2017/0000065122 ai sensi dell'art. 16 della L.R. 11/2001, domanda per "Istanza di avvio del procedimento di V.I.A. coordinato con A.I.A. (modifica sostanziale della precedente rilasciata con D.D. n. 8 del 21.07.2011 dalla Regione Puglia) in relazione al progetto per un recupero volumetrico in sopraelevazione di una discarica per rifiuti non pericolosi LOTTO B nel Comune di Foggia in località "San Giuseppe";
- la documentazione trasmessa secondo le modalità telematiche previste dallo Sportello Telematico Unificato della Provincia di Foggia risulta composta dai seguenti elaborati:
 - Progetto definitivo dell'intervento (D.03_RELAZIONE TECNICA)
 - Progetto definitivo dell'intervento (G.04 - PLANIMETRIA QUOTATA)
 - Progetto definitivo dell'intervento (G.05 - Sezioni trasversali stato di progetto e particolare)
 - Progetto definitivo dell'intervento (G.06 - PANORAMICA CON VISTA 3D)
 - Progetto definitivo dell'intervento (G.07 - Planimetria con sistemazione del capping)
 - Progetto definitivo dell'intervento (G.08 - Planimetria rete di raccolta biogas)
 - Progetto definitivo dell'intervento (G.09 - Planimetria Rete di raccolta percolato)
 - Progetto definitivo dell'intervento (G.01 - Inquadramento_Corografia)
 - Progetto definitivo dell'intervento (G.02 - Inquadramento su ortofoto)
 - Progetto definitivo dell'intervento (G.03 - Inquadramento su catastale)
 - Sintesi non tecnica dello Studio di Impatto Ambientale (D.02_SNT)
 - Studio di impatto ambientale (SIA) (D.01_SIA)
- con nota acquisita in atti al prot. n. 69583 del 29/11/2017, la ditta ha provveduto a trasmettere alla Provincia di Foggia il file relativo all'Avviso Pubblico come prescritto dal D.Lgs. 152/06;
- l'avviso pubblico è stato pubblicato sul sito web della Provincia a partire dal 18/1/2018 ai sensi dell'art. 24 comma 3 del D.Lgs. 152/2006;
- nel termine di 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione dell'avviso, non sono state presentate osservazioni;
- con nota del 22/1/2018 prot. n. 4360 la Provincia di Foggia, ha inoltrato Comunicazione in merito alla procedibilità dell'istanza e pubblicazioni;
- con nota acquisita in atti al prot. n. 23846 del 17/04/2018, la ditta ha provveduto a trasmettere alla Provincia una "Relazione integrativa sulle caratteristiche dell'intervento proposto" con la quale la ditta asserisce che il recupero volumetrico:
 - *non determina mutamenti agli estremi catastali riportati nel provvedimento di autorizzazione (la sopraelevazione resta confinata nella particella 46 del foglio 154 già autorizzata);*
 - *la modifica tecnica non implica un aumento nella produzione di emissioni nelle diverse componenti ambientali, ma solo un prolungamento della durata;*

- *pertanto (continua la ditta) alla luce di quanto analiticamente rappresentato nella relazione, il progetto presentato NON È SOGGETTO ai Criteri di localizzazione di cui all'art. 16 del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali della Regione Puglia.*
- in relazione alla precedente rilevazione di superamenti di CSC per il parametro manganese, con nota acquisita in atti al prot. n. 32878 del 29/05/2018, la ditta ha provveduto a trasmettere alla Provincia, in riferimento al piano di indagine da effettuare con i tecnici di ARPA, così come stabilito nel TAVOLO TECNICO del 27.04.2018 (**Allegato 1**):
 - **verbale** della riunione operativa con la calendarizzazione degli 8 monitoraggi da effettuare sul lotto C in ampliamento ed i 4 pozzi da monitorare ubicati all'interno del perimetro dell'impianto autorizzato in AIA (**Allegato 2**);

Vista la comunicazione della ditta interessata, acquisita al protocollo generale della provincia al n. 56626 del 4/10/2018 relativa al piano di indagine ARPA e al RDP trasmesso da Arpa stessa con nota n. Protocollo 0056920 - 175 - 10/09/2018, (**Allegato 3**), ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 c.4 e art.14-ter L. 241/90 e successive modificazioni - decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., è stata convocata per il giorno 19/11/2018 la conferenza di servizi relativa alla procedura di VIA in oggetto;

Considerato che in data 19/11/2018 si è tenuta la seduta di Conferenza di Servizi della quale si riporta di seguito un estratto del verbale:

“Preso atto dell'inoltro della seguente documentazione da parte degli Enti coinvolti:

- o *Nota n. 116665 del 7/11/2018 da parte del Comune di Foggia (Allegato 4);*
- o *Nota n. 9756 del 16/11/2018 da parte della Soprintendenza (Allegato 5);*

Nel corso della Conferenza è emerso quanto segue:

Il Rup prende atto della nota n. 73051 del 8/11/2018 inviata da parte di Arpa in relazione ad altro procedimento. Tale parere si ritiene possa rilevare solo ai fini della verifica degli esiti del monitoraggio effettuato sulle acque di falda come concordato nel tavolo tecnico del 27 aprile 2018. Tale aspetto necessita di chiarimenti, nonché invito ad Arpa stessa di esprimersi sul procedimento in oggetto.

I rappresentanti della ditta chiedono di sapere se e in quale data l'istanza relativa al presente procedimento, unitamente a tutti i suoi allegati, sia stata trasmessa al comitato tecnico provinciale o ad altro organo di consulenza.”

- con nota del 23/11/2018 protocollo n. 66794 la Provincia di Foggia, ha inoltrato agli enti interessati al procedimento il verbale della conferenza del 19/11/2018 con la quale:
 - o *“Al fine degli adempimenti di propria competenza si invita ARPA Puglia, nonché gli enti il cui parere non si è ancora perfezionato, ad esprimersi sull'istanza in oggetto.”*
- con nota prot. n. 13600 del 04/12/2018 acquisita in atti al prot. n. 68655 del 04/12/2018, L'Autorità di Bacino della Puglia ha inoltrato richiesta delle seguenti integrazioni documentali:
 1. *Copia degli studi idrogeologici redatti nelle precedenti fasi di progettazione e realizzazione dell'impianto*
 2. *Schede stratigrafiche e costruttive dei pozzi presenti nell'area di intervento, sia per i pozzi di monitoraggio che per quelli di emungimento, oltre alla loro ubicazione cartografica su scala adeguata*
 3. *Dati del monitoraggio condotto per tutto il periodo di esercizio dell'impianto, con particolare riguardo per i rilievi di livello piezometrico*
 4. *Ogni elaborazione dei dati utile a definire il locale schema di circolazione idrica sotterranea evidenziandone, anche attraverso sezioni trasversali rappresentative, i rapporti con la base degli elementi costruttivi dell'impianto*

- con nota prot. n. 0012166 - 32 - 20/02/2019 acquisita in atti al prot. n. 9743 del 20/02/2019, Arpa Puglia ha trasmesso il parere di merito con prescrizioni (**Allegato 6**);
- con nota acquisita in atti al prot. n. 9941 del 20/02/2019, la ditta ha trasmesso Documentazione tecnica per riscontro parere prot. 13600 del 04/12/2018 dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale - Sede Puglia

Tale documentazione è costituita dai seguenti elaborati:

(RELAZIONE ADB_FEBBRAIO_2019)
 (Valori di falda dal 2013)
 (Schede caratteristiche pozzi.)
 (RdP monitoraggio 1_2016)
 (RdP monitoraggio 1_2017.)
 (RdP monitoraggio 1_2018.)
 (RdP monitoraggio 2_2016.)
 (RdP monitoraggio 2_2017.)
 (studio geologico febbraio 2016_)
 (TAVOLE studio geologico febbraio 2016)
 (ALLEGATO 1 studio geologico febbraio 2016)
 (ALLEGATO 2 studio geologico febbraio 2016)
 (ALLEGATO 3 studio geologico febbraio 2016)

- in data 12/3/2019 il Comitato VIA provinciale ha espresso parere di merito sull'istanza. Si riporta di seguito il testo del parere:

PROGETTO

Il progetto consiste in una MODIFICA SOSTANZIALE ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., relativa al progetto di recupero volumetrico con SOPRAELEVAZIONE della discarica per rifiuti non pericolosi (LOTTO B, di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2003, in esercizio nel comune di Foggia in località "San Giuseppe – Fossetta", Borgo Tavernola.

La società Coop. Nuova San Michele è dotata di una Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i., rilasciata dal Servizio Rischio Industriale della Regione Puglia con Determina Dirigenziale n.8 del 21/07/2011 per l'impianto ubicato a Foggia in Località San Giuseppe, con codice attività IPPC 5.4 All. VIII al D.Lgs. 152/06 punto 5, ottenuta previo parere favorevole di compatibilità ambientale della Regione Puglia – ufficio VIA con D.D. n. 318 del 27/05/2008.

Con la suddetta Determina la Coop. Nuova San Michele è stata autorizzata all'ampliamento della allora discarica esistente (Lotto A), mediante la realizzazione del Lotto B, di superficie pari a circa 31.858 mq e volume pari a 235.000 mc, attualmente in esercizio.

Il progetto di sopraelevazione del Lotto B consiste in un aumento di quantitativo pari a 40.000 mc di Rifiuti Speciali non Pericolosi e riguarda un sopralzo di altezza massima al colmo pari a 1,50 m rispetto alla quota già autorizzata.

Tale area è dotata di una recinzione perimetrale di protezione, costituita dall'insieme di una rete metallica ed arbusti autoctoni, ed un cancello di ingresso autonomo, mentre i servizi generali dell'impianto (locale destinato agli uffici, sistema di pesa e lavaggio automezzi, aree di parcheggio e ricovero attrezzature e mezzi, impianto di depurazione, centralina meteo sono gli stessi della discarica attualmente in esercizio e non subiranno alcuna modifica.

Le caratteristiche geometriche dell'area oggetto di intervento, con riferimento alla vasca di conferimento, sono riportate nella seguente tabella:

Caratteristiche geometriche	
Superficie totale autorizzata	31.858 m ²
Dimensioni autorizzate	140,47 m x 226,80 m
Profondità max di scavo autorizzata	-8,90m dal p.c.
Volume di scavo autorizzato	245.000 m ³
Profondità max utile autorizzata	-7,30 m dal p.c.
Volume utile di abbancamento autorizzato	235.000 m³
Aumento di volume da autorizzare	40.000 m³
Aumento di altezza al colmo	1,50 m
Distanza dal confine	>= 10 m

Il catino presenta una forma pressoché rettangolare, disposto nella zona a nord in direzione parallela alla vasca già esistente. Trattandosi di un soprizzo non si eseguiranno operazioni di scavo, ma verrà incrementata l'altezza massima così come riportato negli elaborati grafici (elaborato n. G.05).

Con la presente modifica si incrementa il volume di abbancamento di 40.000 mc così da prolungare la vita utile della discarica di circa anno.

INQUADRAMENTO

La discarica per rifiuti non pericolosi è ubicata in località "San Giuseppe – Fossetta", Borgo Tavernola, comune di Foggia. Ad essa si accede dalla S.P. 70.

ANALISI PAESAGGISTICA

Dal punto di vista del P.P.T.R. Puglia, la discarica si inserisce nell'ambito del Tavoliere, figura territoriale "Piana Foggiana della Riforma".

In particolare, l'ubicazione della discarica di rifiuti non pericolosi, non interferisce con alcun elemento vincolistico caratterizzante i Beni Paesaggistici e gli Ulteriori Contesti Paesaggistici.

AUTORITA' DI BACINO

L'area in cui ricade l'impianto la discarica non è interessata da vincoli di protezione idraulica e dalle relative fasce di rispetto.

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

L'intervento non interessa alcuna area tra quelle individuate dal Piano come "Zona di protezione speciale idrologica".

Si riscontra che il sito in oggetto, caratterizzato dalla presenza di un acquifero poroso, ricade tra le "Aree di vincolo d'uso degli acquiferi".

Nello specifico, l'area è situata in zone vulnerabili da nitrati per le quali, con Delibera di Giunta Regionale n. 1787 del 1/10/2013 pubblicata sul BURP n. 137 del 22/10/2013, in attuazione della Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole, è stata approvata una nuova perimetrazione e designazione delle ZVN, la quale modifica e sostituisce la precedente.

La DGR sopra citata, dispone che nelle more dell'approvazione del Piano d'Azione Nitrati, nelle ZVN individuate si applica il "Programma d'azione per le zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola".

Pertanto così come descritto nell'elaborato D.02 dovranno essere messe in atto tutte quelle azioni necessarie per proteggere l'acquifero.

CONCLUSIONI

Premesso che in seguito al prolungamento dei tempi di istruttoria del procedimento del Lotto C, dovuti alla necessità di compiere una serie di monitoraggi in contraddittorio con ARPA Puglia – Dipartimento di Foggia, contrariamente a quanto previsto nel cronoprogramma delle attività, stilato dalla ditta, vi è stato uno slittamento della conclusione della procedura.

Tutto ciò ha fatto sì che il lotto B si avviasse ad esaurimento e al fine di non interrompere l'attività, la ditta ha presentato il progetto d'incremento volumetrico del lotto B.

Come rappresentato nello studio della ditta, tale incremento comporterà, di fatto, solo un prolungamento temporale dell'esercizio della discarica senza incrementi unitari delle azioni emissive (produzione di biogas, produzione di percolato, acque meteoriche di dilavamento e rilascio in trincee disperdenti, viaggi di conferimento verso la discarica, emissioni acustiche), che fino ad oggi sono state ritenute compatibili con il complesso delle componenti ambientali.

*Non volendo in alcun modo interrompere l'attività della ditta, anche in relazione ai tempi necessari per preparazione del nuovo catino, ma dovendo minimizzare gli impatti complessivi per tutelare un'area già interessata da attività della stessa tipologia, il Comitato, dall'analisi della documentazione prodotta, visti i pareri pervenuti e per tutto quanto sopra esposto esprime **PARERE FAVOREVOLE** a condizione che l'incremento volumetrico del lotto B, sia bilanciato da un identico decremento volumetrico del LOTTO C ed a patto che vengano rispettate le prescrizioni presenti nei pareri degli Enti intervenuti.*

- con nota prot. n. 4546 del 09/04/2019 acquisita in atti al prot. n. 19350 del 09/04/2019, (**Allegato 7**) l'Autorità di Bacino della Puglia ha formulato parere favorevole con prescrizioni;
- con nota acquisita in atti al prot. n. 21116 del 18/04/2019, la ditta ha trasmesso la documentazione in recepimento delle prescrizioni ARPA (prot. n. 12166 - 32 del 20/02/2019):
 - o C1_PIANO GESTIONE OPERATIVA_REV2_04_19
 - o C2_PIANO GESTIONE POST OPERATIVA_REV1_04_19
 - o C3_PIANO SORVEGLIANZA CONTROLLO_REV4_04_19
 - o C4_PIANO RIPRISTINO_AMB_REV2_04_19 - PLAN_GENERALE_ACQUE SUPERFICIALI

TANTO PREMESSO

Visti gli atti della Conferenza di Servizi e i pareri allegati al presente provvedimento, che ne diventano parte integrante;

Visto il parere espresso dal Comitato per la V.I.A. e sopra riportato;

Considerato che ai sensi dell'art 14-ter comma 7 della Legge 241/90 e s. m. i. si considera acquisito senza condizioni l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso la volontà dell'amministrazione rappresentata ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3, del medesimo articolo, la propria posizione;

Ritenuto che non ci sono motivazioni ostative del parere in merito alla Valutazione Ambientale di che trattasi;

Ritenuto di poter esprimere parere favorevole sul progetto *de quo*;

Tenuto conto delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute dai titolari di autorizzazioni alla gestione di rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche con nota prot. n. 0019931/TRI del 18.07.2014 per

cui, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 comma 2 lett. g) e comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la garanzia finanziaria per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti oggetto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è determinata secondo le modalità indicate nella predetta nota ministeriale;

Dato atto che, per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti nell'impianto oggetto del presente provvedimento, la garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 29-sexies comma 9-septies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dovrà essere calcolata facendo riferimento pertanto allo *“Schema di Decreto Interministeriale recante la determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di preparazione per il riutilizzo e trattamento dei rifiuti, nonché dei criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie a favore delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano”* in combinato disposto con l'articolo 14 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, che prevede per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle discariche di rifiuti, la prestazione di due distinte garanzie finanziarie rispettivamente per l'attivazione e la gestione operativa, comprese le procedure di chiusura, e per la gestione successiva alla chiusura da costituire ai sensi dell'articolo 1 della Legge 10 giugno 1982, n. 348;

Rilevato che:

- le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti possono dare luogo ad effetti dannosi anche oltre la scadenza dell'autorizzazione e che risulta pertanto necessario garantire alla Provincia territorialmente competente la disponibilità di tali garanzie per un periodo di due anni oltre il termine dell'autorizzazione;
- in riferimento alle discariche controllate, così come previsto dai commi 1 e 2 del citato articolo 14 del D.Lgs. 36/2003, è necessario garantire alla Provincia territorialmente competente la disponibilità della garanzia finanziaria per la gestione successiva alla chiusura per un periodo di trenta anni dopo la chiusura della discarica;

Ravvisata l'opportunità di:

- disporre che l'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti dei nuovi impianti sia sospesa fino alla comunicazione dell'avvenuta accettazione della garanzia finanziaria da parte della Provincia territorialmente competente;
- stabilire il termine massimo di 180 giorni entro cui debba essere prestata la garanzia finanziaria, pena la revoca dell'autorizzazione stessa;

Atteso che la suddetta garanzia finanziaria dovrà essere adeguata in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanarsi ai sensi dell'art. 195 comma 2 lett. g) e comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Visto il Decreto Presidenziale n. 19 del 27/11/2018, esecutivo ai sensi di legge, con il quale è stato individuato quale responsabile del Settore Ambiente il Dirigente Arch. Stefano Biscotti.

Visto l'art. 163, comma 3, del D. Lgs. n.267/2000 che autorizza l'esercizio provvisorio del Bilancio di previsione per l'anno 2019.

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 72 del 31/07/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati individuati i responsabili dei settori provinciali, con attribuzione agli stessi del potere di assumere atti di gestione ed i successivi decreti di conferimento degli incarichi;

Vista la deliberazione del Vicepresidente n. 122 del 26/07/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio finanziario 2018/2020 ed il Piano degli Obiettivi (P.D.O.);

Vista la disponibilità esistente sui capitoli previsti in bilancio ed attribuiti per la gestione del servizio;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 46/2014;

DETERMINA

- Di dichiarare che il preambolo nonché quanto espresso in narrativa, si intende qui integralmente riportato, quali parti integranti del presente provvedimento;
- Di esprimere, per tutte le motivazioni sopra riportate e che qui integralmente si richiamano, giudizio favorevole, sulla procedura di Valutazione Impatto Ambientale coordinata con A.I.A (modifica sostanziale della precedente rilasciata con D.D. n. 8 del 21.07.2011 dalla Regione Puglia) in relazione al progetto per un recupero volumetrico in sopraelevazione di una discarica per rifiuti non pericolosi LOTTO B nel Comune di Foggia in località "San Giuseppe" proposto da Società Cooperativa Nuova San Michele con attività IPPC 5.4 All. VIII D.Lgs. 152/06 per un aumento di quantitativo pari a 40.000 mc di Rifiuti Speciali non Pericolosi ed un'altezza massima al colmo pari a 1,50 m rispetto alla quota già autorizzata, identificato catastalmente al foglio di mappa n. 154 particella 46, del Comune di Foggia, con le seguenti prescrizioni:

Nota prot. n. 116665 del 07/11/2018 del Comune di Foggia (Allegato 4)

1. opera ed interventi di recupero volumetrico in sopraelevazione del Lotto B dovranno avvenire conformemente al progetto ed ai relativi elaborati presentati presso gli Uffici di codesta p.a.;
2. la Soc. Coop. Nuova San Michele dovrà adottare tutte le misure necessarie e sufficienti per contrastare e ridurre gli impatti durante la fase esecutiva dell'intervento in epigrafe nell'impianto IPPC in parola movimenti terra, immissioni di polveri in aria e sulla vegetazione, gestione dei rifiuti, interferenze con la viabilità locale, rumore, ecc);
3. in fase di esercizio mediante relazioni specialistiche dovrà essere costantemente monitorata, con periodicità annua, la perfetta tenuta del geotelo affinché sia sempre garantita la sua originaria funzionalità escludendo, quindi, la presenza di eventuali danni che possano essersi creati accidentalmente in fase di esercizio nel lotto B dell'impianto di discarica.

Nota prot. n. 0012166-32 - 20/02/2019 Arpa Puglia (Allegato 6)

1. Il Gestore opera nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 36/2003 e s.m.i. e dal D.M. 27.09.2010 e s.m.i. Si evidenzia che costituisce modifica da comunicare e valutare ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ogni variazione dell'impianto, anche in termini gestionali e di condizioni di funzionamento nonché delle relative attività di monitoraggio, rispetto a quanto definito nella autorizzazione AIA.

- Non dovranno essere superate le volumetrie di rifiuti autorizzate con particolare riferimento alle quote massime autorizzate. A causa del rilevante impatto visivo e paesaggistico il gestore si impegna a non produrre ulteriori istanze di sopraelevazione.
- Siano forniti, in formato elettronico a mezzo sito istituzionale, prima dell'eventuale rilascio della autorizzazione alla sopraelevazione, i seguenti documenti aggiornati riguardanti l'intera discarica: Piano di gestione operativa, Piano di gestione post-operativa, Piano di ripristino ambientale, Piano di sorveglianza e controllo, Planimetria generale regimentazione acque superficiali.
- Entro il 30/04/2019 il gestore è tenuto ad informare ARPA, Provincia e Comune sulle previsioni temporali, anche in termini di progettazione definitiva, per la realizzazione degli interventi di copertura finale (capping) del lotto A della discarica.

Sezione emissioni in atmosfera

- Il Gestore, ai sensi dell'articolo 269 del D.Lgs. 152/06, deve garantire il contenimento della produzione e della diffusione delle emissioni diffuse attraverso la gestione della discarica secondo le modalità indicate nel D.Lgs. 36/2003 e s.m.i. Il PMC prevede la frequenza e i valori limite per le emissioni diffuse che vengono integrati in relazione a frequenza, parametri da monitorare e valori limiti per essere ratificati dall'Autorità Competente:

Parametro	Metodo di riferimento indicativi (possono variare secondo indicazione del C.R.A.)	Frequenza Gestione Operativa	Frequenza Gestione Post- Operativa	valori soglia di riferimento, al solo scopo di salvaguardare la salute umana soglia di riferimento
H2S	Metodi NIOSH 6013/94, Fiale Colorimetriche	Bimestrale	Semestrale	0,1 ppm
NH3	Fiale Colorimetriche a lettura istantanea, UNICHIM 26B/B9			5 ppm
Mercaptani	Fiale Colorimetriche a lettura istantanea			0,1 ppm
Polveri	Rif. normativo D.F.C.M 28/3/87 (prelievo a ore)			5 mg/Nmc
CH4	Infrarosso			-

- E' fatto obbligo, a carico della società, di compilare ed aggiornare periodicamente il Catasto informatizzato delle Emissioni Territoriali (CET) della Regione Puglia, residente presso il sito di ARPA Puglia, contenente i dati sui punti di emissione convogliata in atmosfera ed i risultati dei controlli periodici delle emissioni in aria, effettuati periodicamente dalle stesse aziende. Considerato che sul sito sono contestualmente caricati, con frequenza semestrale, i certificati delle analisi svolte ai sensi del comma 4 lettera b), dell'art. 269, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e considerato l'obbligo di conservare presso la sede sociale l'originale, non è necessario trasmettere copia ad ARPA (DGR 19 febbraio 2014 n.180). In ogni caso eventuali comunicazioni e certificazioni riguardanti le emissioni in atmosfera dovranno essere trasmesse prioritariamente al Centro Regionale Aria (CRA) presso ARPA Puglia, corso Trieste n.27, Bari – a mezzo PEC: aria.arpa.puglia@pec.rupar.puglia.it. Resta obbligatoria la comunicazione solo in caso di superamenti di limiti di legge e/o prescritti in autorizzazione alla Autorità Competente al C.R.A. di ARPA e per conoscenza al dipartimento di Foggia.
- Ai sensi del combinato disposto dall'art. 29-sexies, comma 6) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dall'art. 10, comma 2, lettera l) del D.Lgs. n. 36/2003 e s.m.i., deve essere redatta annualmente dal gestore una relazione descrittiva delle attività di monitoraggio richieste dall'AIA (REPORT ANNUALE), contenente la verifica di conformità rispetto ai limiti puntuali ovvero alle

prescrizioni contenute nell'AIA stessa, da trasmettere entro il 30 aprile dell'anno successivo ad ARPA, Provincia e Comune. A tale Report Annuale saranno allegate le relazioni semestrali.

4. In occasione del "Rapporto Annuale" (art.29-sexies, comma 6, TUA) sulla gestione, sul monitoraggio e sugli esiti degli autocontrolli effettuati durante l'anno precedente, da trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore dovrà provvedere a verificare l'assoggettabilità alla norma Regolamento CE n. 166/2006 e al DPR 157/2011 sulle dichiarazioni PRTR.
5. Sul confine del sito del lotto B ad adeguata distanza dallo stesso, in corrispondenza dei lati a confine con i terreni agricoli, dovrà essere installata una idonea barriera a verde mediante alberi tipo cipressi (il cui apparato radicale si sviluppa principalmente in verticale) atti a garantire una adeguata tamponatura delle immissioni polverose e acustiche verso l'esterno del sito.

Sezione emissioni odorigene

6. Il PMC sia integrato con un monitoraggio da effettuarsi semestralmente presso i ricettori sensibili la cui classe di sensibilità sarà quella individuabile al punto 17 dell'allegato tecnico alla L.R. 32/2018. Presso tali ricettori si provvederà ad effettuare una campagna di monitoraggio della concentrazione di odore la cui unità di misura è l'unità geometrica europea al metro cubo: ouE/m^3 eseguita mediante olfattometria dinamica, applicando la norma UNI EN 13725:2004. I valori di accettabilità dell'impatto olfattivo saranno quelli individuati al punto 19 dell'allegato tecnico alla L.R. 32/2018.

Sezione estrazione biogas

7. Ai sensi del D.Lgs. n. 36/2003 e s.m.i., le discariche che accettano rifiuti biodegradabili devono essere dotate di impianti per l'estrazione del biogas che garantiscano la massima efficienza di captazione e il conseguente utilizzo energetico. Il biogas estratto dalla discarica deve essere di norma utilizzato per la produzione di energia; nel caso di impraticabilità del recupero energetico, la termodistruzione del biogas deve avvenire in idonea camera di combustione; la rete di captazione e tutto il sistema di aspirazione e di combustione tramite torcia del biogas prodotto dalla discarica sono ricompresi nell'assetto impiantistico dell'installazione oggetto dell'AIA n.8 del 21/07/2011. L'eventuale attività accessoria di recupero energetico del biogas estratto dalla discarica risulta in capo allo stesso soggetto gestore, a cui competono anche l'adozione di sistemi per la gestione del biogas in linea con le BAT di settore (D.Lgs. n. 36/2003 e s.m.i.).

Sezione scarichi idrici e acque meteoriche delle aree impermeabilizzate

8. Considerato l'obbligo di riutilizzo delle acque di dilavamento ai sensi del comma 2, dell'art. 2, del R.R. n. 26/2013 e considerato che per la parte non riutilizzabile si prevede lo smaltimento mediante irrigazione si evidenzia che in caso di uso irriguo, come definito all'art.6 del Reg. Reg. 18/04/2012, n. 8, in autocontrollo, con frequenza trimestrale, dovrà essere certificato il rispetto dei requisiti minimi di qualità e dei limiti dettati dall'allegato 1 dello stesso regolamento regionale (che in pratica riprende i limiti del D.M. 12/06/2003, n. 185), lì ove più restrittivi dei valori limite previsti in tabella 4, dell'allegato 5, alla parte III del TUA. Si rimanda al RUP la valutazione circa la necessità di richiedere alla società un progetto di sub irrigazione con la verifica di quanto stabilito dal Reg. Reg. 18/04/2012, n. 8, indicante l'ampiezza e la natura del terreno, l'ubicazione catastale dello stesso, verificando le distanze da eventuali fabbricati o pozzi, condotte o altre opere di captazione destinate al servizio di acqua potabile, nonché l'installazione un idoneo pozzetto fiscale prima dello scarico al recapito finale per autocontrollo.
9. I pozzetti di prelievo campioni, c.d. pozzetti fiscali, opportunamente segnalato ai fini del controllo, devono essere realizzati a norma (Del. 04/02/1977 Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante

norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), dotati di ausili per eventuali sigillatura nei casi di controllo, a perfetta tenuta, mantenuti in buono stato e sempre facilmente accessibili per i campionamenti; periodicamente dovranno essere asportati i fanghi ed i sedimenti presenti sul fondo dei pozzetti stessi.

Sezione acque meteoriche superficiali di ruscellamento (drenaggio superficiale)

10. Le reti di raccolta delle acque meteoriche superficiali di ruscellamento, costituite da canali, tubazioni di raccolta, canaline semplici e griglie, dovranno essere mantenute in buono stato di manutenzione e funzionamento, sgombre da materiali eventualmente accumulati.
11. Le reti di raccolta delle acque meteoriche superficiali di ruscellamento e del percolato dovranno essere mantenute distinte, senza connessioni tra loro di alcun genere.
12. La frequenza di campionamento delle acque di drenaggio superficiale potrà essere semestrale per la fase della gestione operativa e annuale nella fase di gestione post operativa come indicato nel PMC.
13. I parametri da monitorare e i limiti per le acque di drenaggio superficiale interne al sito, a valle del trattamento, saranno quelle della tabella 4, allegato 5, parte III, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Suolo e acque sotterranee

14. Deve essere mantenuta in buono stato la pavimentazione impermeabile dei fabbricati e delle aree di carico e scarico, effettuando sostituzioni del materiale impermeabile se deteriorato o fessurato.
15. Le operazioni di carico, scarico e movimentazione devono essere condotte con la massima attenzione al fine di non far permeare nel suolo alcunché.
16. Qualsiasi sversamento, anche accidentale, deve essere contenuto e ripreso, per quanto possibile, a secco.
17. Il Gestore deve segnalare tempestivamente alla Provincia di Foggia, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Foggia e al Comune di Foggia ogni eventuale incidente o altro evento eccezionale che possa causare inquinamento del suolo o della falda.
18. Dovrà essere condotta periodicamente come da PMC una campagna di analisi ai piezometri posti a monte e a valle di ciascun lotto. Il gestore dovrà comunicare con almeno 10 giorni di anticipo l'inizio della campagna onde consentire al dipartimento di Foggia l'eventuale contraddittorio. I costi che ARPA sostiene, nelle attività di controllo obbligatorie, sono posti a carico del gestore dell'impianto come previsto dall'art.29-decies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
19. I piezometri dovranno essere costruiti conformemente alle linee guida ISPRA "Manuale per le indagini ambientali nei siti contaminati", da tale documento devono ricavarsi anche le metodiche relative ai prelievi da effettuare in campo e le tecniche di campionamento. In particolare i piezometri c.d. pozzi spia non dovranno essere dotati di pompe di prelievo acque poiché gli stessi dovranno essere dedicati esclusivamente alla funzione di monitoraggio della falda.

Sezione rifiuti

20. I rifiuti prodotti nello svolgimento dell'attività devono essere stoccati per categorie omogenee e devono essere contraddistinti da un codice C.E.R., in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso.
21. Si provveda allo smaltimento periodico dei residui fangosi dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche provvedendo alla conservazione per anni 5 della documentazione attestante il

loro avvenuto smaltimento tramite Ditte autorizzate.

22. I depositi temporanei del percolato autorizzati e da autorizzare (D15) devono essere monitorati costantemente in termini di quantitativi di prodotto con registrazione dei dati mensili dello smaltimento per ciascun lotto ed eventuale prodotto rimanente in stoccaggio.
23. La messa a dimora dei rifiuti deve avvenire secondo criteri di elevata stabilità. Qualora il gestore dell'impianto non provveda a collocare a definitiva dimora i rifiuti in ingresso entro due ore successive allo scarico degli stessi per ragioni connesse a criteri di gestione, i rifiuti dovranno essere confinati al riparo dagli agenti atmosferici e la giacenza dei rifiuti non potrà prolungarsi oltre il giorno lavorativo successivo alla data di conferimento.

Sezione Percolato

24. Il livello del percolato nel corpo di discarica (battente) deve essere mantenuto il più basso possibile, in modo da ridurre eventuali rischi di dispersioni accidentali all'interno della falda soggiacente. A tal fine, il percolato deve essere drenato, asportato dal corpo della discarica ed, eventualmente previo opportuno stoccaggio, essere conferito al trattamento esterno presso impianti autorizzati. Il sistema di estrazione e raccolta del percolato deve essere periodicamente verificato e sottoposto a manutenzione per evitare intasamenti.
25. Il percolato e le acque della discarica devono essere captati, raccolti e smaltiti per tutto il tempo di vita della discarica e, comunque, per un tempo non inferiore a 30 anni dalla data di chiusura dell'impianto.
26. I parametri minimi da analizzare per il percolato si prescrive che siano quelli riportati nella seguente tabella:

Copia Web
Soc. Coop. Nuova San Michele

Sostanze	Unità di misura
pH	Unità di pH
Colore	-
Odore	-
Aspetto	-
BOD ₅	mg/l
COD	mg/l
Conducibilità elettrica	µS/cm a 20 °C
Cadmio	mg/l
Cromo totale	mg/l
Ferro	mg/l
Magnesio	mg/L
Mercurio	mg/l
Nichel	mg/l
Piombo	mg/l
Rame	mg/L
Zinco	mg/l
Fluoruri	mg/l
Nitriti	mg/l
Solfati	mg/l
Nitriti	mg/l
Cloruri	mg/l
Ammoniaca	mg/l
Cianuri	mg/l
Fenoli totali	mg/l
Escherichia coli	CFU/100ml
Arsenico	mg/l
Pesticidi clorurati	mg/l
Pesticidi azofosforati	mg/l
Solventi clorurati	mg/l
P totale	mg/l
Solventi aromatici	mg/l

Sezione emissioni rumorose

27. La frequenza delle misure acustiche può essere aumentata a triennale.
28. Le rilevazioni fonometriche dovranno essere eseguite nel rispetto delle modalità previste dal D.M. 16 marzo 1998 da un tecnico competente in acustica ambientale deputato all'indagine.

PMC e Rapporto Annuale

29. Il PMC deve costituire un documento unico completo di tutte le informazioni necessarie agli autocontrolli e di supporto a questo dipartimento per i previsti controlli AIA (art. 29-decies TUA) e, per questo, dovrà far parte integrante dell'atto autorizzativo quale allegato tecnico. Il PMC presentato dovrà essere integrato dei valori limite per le emissioni diffuse, del monitoraggio delle emissioni odorigene, dei quantitativi stimati e dei valori limite per le acque meteoriche che si intendono smaltire per sub irrigazione con indicazione delle particelle catastali e la verifica di quanto stabilito dal Reg. Reg. 18/04/2012, n. 8. Si rimanda al RUP la valutazione circa la rielaborazione del PMC.
30. Il gestore dovrà trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno, all'Autorità Competente e ai comuni

interessati, nonché all'ARPA, un "Rapporto Annuale" (art.29-sexies, comma 6, TUA) contenente la descrizione delle attività svolte nell'anno precedente, la verifica della conformità alle condizioni di autorizzazione AIA, i dati relativi degli autocontrolli richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite nell'autorizzazione stessa e nel Piano di Monitoraggio e Controllo che dovrà far parte integrante dell'atto autorizzativo quale allegato tecnico. Tale "Rapporto Annuale" dovrà contenere i principali dati caratterizzanti l'attività della discarica, tra i quali tipi e quantitativi di rifiuti smaltiti, risultati del programma di sorveglianza e i controlli effettuati, dovrà essere organizzato per sezioni:

- a) **Sezione Emissioni in Atmosfera.** Una tabella per ciascun punto di misura delle emissioni con la descrizione di dove è ubicato, l'elenco delle sostanze misurate, la frequenza di campionamento, le misure di contenimento adottate, il valore registrato nell'ultimo anno, il valore medio degli ultimi 3 anni e il limite autorizzato. Dovrà, altresì, essere allegata una planimetria con ubicazione dei punti di misura.
- b) **Sezione Scarichi Idrici e acque meteoriche delle aree impermeabilizzate.** Si dovrà indicare il riutilizzo delle acque meteoriche e di dilavamento con ammessi quantitativi e/o le motivazioni e i quantitativi eventuali di acqua non riutilizzata. In ogni caso per ciascun uso di riutilizzo si dovrà indicare il trattamento effettuato, la frequenza di autocontrollo, riportando in una tabella gli analiti con i limiti autorizzati e il valore medio rilevato negli ultimi tre anni. Dovrà, altresì, essere allegata una planimetria con ubicazione del pozzetto fiscale e di campionamento. Dovranno essere allegati i certificati di analisi degli ultimi tre anni.
- c) **Sezione acque meteoriche superficiali di ruscellamento** (drenaggio superficiale). Secondo la frequenza stabilito nel PMC dovranno essere riportati in una tabella di sintesi tutti i valori dei parametri da monitorare e i limiti previsti per le acque di drenaggio superficiale interne al sito, a valle del trattamento.
- d) **Acque sotterranee e suola.** Dovrà essere condotta periodicamente come da PMC una campagna di analisi ai piezometri posti a monte e a valle di ciascun lotto ubicati come da indicazioni riportate a pagina 13 (per il solo lotto C) e a pagina 16 (per tutti i lotti) del PMC. Dovranno essere allegati i certificati di analisi degli ultimi due anni.
- e) **Sezione Rifiuti (compreso percolato).** Questa sezione dovrà contenere la descrizione della gestione dei rifiuti prodotti nell'attività, compreso lo smaltimento dei fanghi dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche e di dilavamento. Dovrà contenere una tabella di sintesi relativa a tutti i rifiuti prodotti dove dovrà essere indicato il codice CER, sua descrizione e tipologia, il quantitativo annuo prodotto, eventuale punto di deposito temporaneo e l'impianto di destinazione con la sua tipologia se riutilizzo/riciclaggio/recupero/smaltimento. Per il monitoraggio del percolato dovranno essere riportati in una tabella di sintesi tutti i valori rilevati dei parametri previsti dal PMC, tenendo conto della prescrizione della presente valutazione. Dovrà essere, altresì, riportato il valore del quantitativo prodotto e smaltito mensilmente e annualmente con i valori medi degli ultimi tre anni. Per i rifiuti conferiti in discarica si dovranno indicare, per ciascun lotto in esercizio e per ciascun codice CER autorizzato, i quantitativi in ingresso conferiti annualmente.

- f) **Sezione rumore.** Con la frequenza prevista dal PMC sarà allegata al rapporto annuale la relazione dell'ultima campagna di misure effettuate dal tecnico competente.
- g) **Sezione Energia.** Il bilancio energetico aziendale è un'analisi dettagliata dei consumi energetici in azienda: un'analisi che permette di individuare chiaramente costi e benefici del sistema energetico aziendale. In questa sezione dovranno essere riportati i consumi annui di energia in valore assoluto e rapportati alla produzione, nel caso specifico i rifiuti accettati in ingresso. Possibilmente dovranno essere previsti dei sottocontatori per sezione di impianto e per tipo di utenza (illuminazione, macchinari, riscaldamento, uffici, ecc...) per individuare gli ambiti di intervento sui quali è possibile risparmiare, ottimizzare o recuperare energia. Si dovranno indicare le valutazioni circa la installazione di un impianto fotovoltaico o altro sistema di recupero di energia da fonti alternative.
- h) **Sezione consumi idrici.** Analogamente ai consumi di energia occorre monitorare i consumi idrici riportando i consumi idrici in valore assoluto e in rapporto alla produzione, cioè i rifiuti accettati in ingresso.
31. Al termine degli interventi di copertura finale e ai fini della gestione post-operativa della discarica, il gestore è tenuto ad adempiere alle procedure previste dall'art. 12 del D.Lgs. n. 36/2003 e s.m.i. per la chiusura tramite apposita comunicazione ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., corredata da una relazione consuntiva degli interventi svolti e relativo collaudo tecnico-funzionale; contestualmente dovrà altresì essere presentato il Piano di Gestione Post-Operativa (PGPO) aggiornato nei dettagli esecutivi e operativi.
32. Qualora nel corso delle verifiche e autocontrolli svolti dal gestore secondo il Piano di Monitoraggio dell'impianto sia rilevato il superamento di un limite stabilito nell'AIA deve essere data comunicazione, nel più breve tempo possibile ad ARPA, Provincia e Comune. Contestualmente alla comunicazione (o nel minimo tempo tecnico) dovranno altresì essere documentate con breve relazione scritta da inviare agli stessi Enti, le cause di tale superamento e le azioni correttive poste in essere per rientrare nei limiti previsti dall'autorizzazione. Fatta salva la disciplina relativa alla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, ai sensi dell'art. 29-undecies, comma 1) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in caso di incidenti o eventi imprevedibili che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore informa immediatamente ARPA, Provincia, Comune e ASL e adotta immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevedibili, informandone l'autorità competente.
33. ARPA si riserva di effettuare i controlli programmati in contemporanea agli autocontrolli del gestore. A tal fine, solo quando appositamente richiesto da ARPA, il gestore deve comunicare tramite PEC ad ARPA DAP Foggia, con sufficiente anticipo, le date previste per gli autocontrolli (campionamenti). In caso di controllo in contemporanea il gestore, per il tramite del laboratorio incaricato delle analisi, deve concordare con ARPA le metodiche analitiche. Tutti i risultati dei controlli e delle verifiche effettuate da ARPA sono inviati, a cura di ARPA stessa, al gestore e all'autorità competente (Provincia di Foggia) per i successivi adempimenti amministrativi e, in caso, siano rilevate violazioni penalmente rilevanti, anche alla competente autorità giudiziaria. Relativamente ai contenuti del suddetto "Rapporto annuale", ARPA si riserva di esprimere la propria valutazione in concomitanza con l'ispezione programmata ai sensi dell'art. 29 decies, comma 11-bis, del D.Lgs. 152/2006 e comunque in qualsiasi momento ne riscontrasse la necessità. I costi che ARPA sostiene, nelle attività di controllo obbligatorie, sono posti a carico del gestore dell'impianto.

34. È fatto salvo il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro e antincendio per cui il gestore è tenuto agli adempimenti verso gli Enti competenti.

Nota n. 4546 del 09/04/2019 Parere AdB (Allegato 7)

35. Le attività di monitoraggio qualitativo dovranno essere eseguite su tutti i punti di monitoraggio a disposizione. Si dovranno sempre eseguire contestualmente rilievi piezometrici, al fine di verificare simultaneamente le locali condizioni di flusso idrico sotterraneo

Parere Comitato VIA del 12/3/2019

36. L'incremento volumetrico del lotto B, sia bilanciato da un identico decremento volumetrico del LOTTO C ed a patto che vengano rispettate le prescrizioni presenti nei pareri degli Enti intervenuti.

- di dare atto che l'estensione della garanzia finanziaria dovrà essere prestata a favore della Provincia nel termine di 180 giorni dalla data di comunicazione dell'atto autorizzativo, a pena di revoca dell'autorizzazione medesima previa diffida. L'efficacia dell'autorizzazione rilasciata è sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia da parte della Provincia. Fino alla predetta comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria da parte della Provincia non potrà essere svolta l'attività oggetto del provvedimento autorizzativo;
- di dare atto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla ditta "Società Cooperativa Nuova San Michele" così come disposto dall'allegato II alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06 s.m.i. sostituisce le seguenti autorizzazioni:

1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ferma restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della parte quinta del decreto) per le seguenti tipologie di emissioni:

- **emissioni convogliate** generate dallo sfioro di ciascun silo, denominate rispettivamente **E1** per il lotto A ed **E2** per il lotto B;
- **emissioni diffuse** dovute alla dispersione del biogas proveniente dall'ammasso dei rifiuti abbancati e alla movimentazione dei mezzi;
- **emissioni odorigene**;

2. Autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV della Parte Terza)

a condizione che sia acquisito dall'ufficio adeguato progetto di sub irrigazione rispondente alle prescrizioni ARPA;

3. Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articoli 208 e 210)

Di dare atto che:

- il presente provvedimento aggiorna per modifica sostanziale l'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con D.D. n. 8 del 21.07.2011 dalla Regione Puglia - Servizio Rischio Industriale;

- sono fatte salve tutte le prescrizioni, in capo al Gestore derivanti dalla D.D. n. 8 del 21.07.2011, non in contrasto con la presente;
- di dare atto che in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie l'Autorità Competente in materia di AIA, secondo la gravità delle infrazioni, procede, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., alla diffida, alla sospensione o alla revoca dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- di dare atto altresì che l'inosservanza delle prescrizioni AIA comporta i provvedimenti sanzionatori previsti all'art. 29-quattordices del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. con riferimento ai seguenti commi:

Comma 2. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente.

Comma 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente nel caso in cui l'inosservanza:

- a) sia costituita da violazione dei valori limite di emissione, rilevata durante i controlli previsti nell'autorizzazione o nel corso di ispezioni di cui all'articolo 29-decies, commi 4 e 7, a meno che tale violazione non sia contenuta in margini di tolleranza in termini di frequenza ed entità, fissati nell'autorizzazione stessa;
- b) sia relativa alla gestione di rifiuti;
- c) sia relativa a scarichi recapitanti nelle zone di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa.

Comma 4. Nei casi previsti al comma 3 e salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro e la pena dell'arresto fino a due anni qualora l'inosservanza sia relativa:

- a) alla gestione di rifiuti pericolosi non autorizzati;
- b) allo scarico di sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza;
- c) a casi in cui il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa;
- d) all'utilizzo di combustibili non autorizzati.

Comma 5. Chiunque sottopone una installazione ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro.

Comma 6. Ferma restando l'applicazione del comma 3, nel caso in cui per l'esercizio dell'impianto modificato è necessario l'aggiornamento del provvedimento autorizzativo, colui il quale sottopone una installazione ad una modifica non sostanziale senza aver effettuato le previste comunicazioni o senza avere atteso il termine di cui all'articolo 29-nonies, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.

Comma 7. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro il gestore che omette di trasmettere all'autorità competente la comunicazione prevista all'articolo 29-decies, comma 1, nonché il gestore che omette di effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 29-undecies, comma 1, nei termini di cui al comma 3 del medesimo articolo 29-undecies.

Comma 8. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 11.000 euro il gestore che omette di comunicare all'autorità competente, all'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3, e ai comuni interessati i dati relativi alle misurazioni delle emissioni di cui all'articolo 29-decies, comma 2. Nel caso in cui il mancato adempimento riguardi informazioni inerenti la gestione di rifiuti pericolosi la sanzione amministrativa pecuniaria è sestuplicata. La sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un decimo se il gestore effettua tali comunicazioni con un ritardo minore di 60 giorni ovvero le

effettua formalmente incomplete o inesatte ma, comunque, con tutti gli elementi informativi essenziali a caratterizzare i dati di esercizio dell'impianto.

Comma 9. *Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi nell'effettuare le comunicazioni di cui al comma 8 fornisce dati falsificati o alterati.*

Comma 10. *E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 26.000 euro il gestore che, senza giustificato e documentato motivo, omette di presentare, nel termine stabilito dall'autorità competente, la documentazione integrativa prevista all'articolo 29-quater, comma 8, o la documentazione ad altro titolo richiesta dall'autorità competente per perfezionare un'istanza del gestore o per consentire l'avvio di un procedimento di riesame.*

- di dare atto che il presente provvedimento non ricomprende l'approvazione del Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo di cui all'art. 9 comma 3 del D.Lgs. 120/2017 in quanto trattasi di ampliamento in sopraelevazione;
- di dare atto che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale non esonera la “Società Cooperativa Nuova San Michele” dal conseguimento di ogni altro provvedimento e/o nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività;
- di provvedere, ai sensi del comma 11 dell'art. 16 della L.R. 12 aprile 2001 n. 11, alla pubblicazione dell'estratto del presente provvedimento, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- di provvedere alle notifiche, come per legge;

Si allegano quali parti integranti e sostanziali del presente atto:

- 1) Allegato 1_Verbale TAVOLO TECNICO 27_04_2018.
 - 2) Allegato 2_Riunione tecnica ARPA 25_05_2018
 - 3) Allegato 3 RDP Arpa
 - 4) Allegato 4 parere Comune 116665
 - 5) Allegato 5 parere Soprintendenza
 - 6) Allegato 6 Parere ARPA Puglia
 - 7) Allegato 7 Parere AdB
- PIANO GESTIONE OPERATIVA_REV2_04_19
 - PIANO GESTIONE POST OPERATIVA_REV1_04_19
 - PIANO SORVEGLIANZA CONTROLLO_REV4_04_19
 - PIANO RIPRISTINO AMB_REV2_04_19
 - PLAN_GENERALE_ACQUE SUPERFICIALI

IL DIRIGENTE

Arch. Stefano Biscotti

Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 comma 2 del D.Lgs. n.82 07/03/2005 "Codice dell'amministrazione digitale".

Copia stampabile ai sensi dell'art.23ter comma 5 dello stesso codice contrassegnata elettronicamente a fondo pagina mediante timbro digitale conforme alle regole tecniche emanate da DigitPA.

Copia web
Soc. Coop. Nuova San Michele

NUOVA SAN MICHELE

Da: Per conto di: protocollo@cert.provincia.foggia.it <posta-certificata@legalmail.it>
Inviato: martedì 4 giugno 2019 08:44
A: nuovasanmichele@pec.it; protocollo.generale@cert.comune.foggia.it;
serv.rifiutiebbonifica@pec.rupar.puglia.it; dap.fg.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it;
aslfg@mailcert.aslfg.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: JProtocol notifica: Protocollo 2019/0000029408 [#
2019/0000029408/190604084345#] SCOPECE - valutazione di impatto ambientale
(VIA) (Prot. 2019/0000029408 del 04/06/2019)
Allegati: postacert.eml (11,9 KB); daticert.xml
Firmato da: posta-certificata@legalmail.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 04/06/2019 alle ore 08:43:49 (+0200) il messaggio "JProtocol notifica: Protocollo 2019/0000029408 [#2019/0000029408/190604084345#] SCOPECE - valutazione di impatto ambientale (VIA) (Prot. 2019/0000029408 del 04/06/2019)" è stato inviato da "protocollo@cert.provincia.foggia.it" indirizzato a:

nuovasanmichele@pec.it
serv.rifiutiebbonifica@pec.rupar.puglia.it
aslfg@mailcert.aslfg.it
protocollo.generale@cert.comune.foggia.it
dap.fg.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Il messaggio originale è incluso in allegato

Identificativo messaggio: DFB1269B.0035BA92.213AC8AE.4E19794C.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 04/06/2019 at 08:43:49 (+0200) the message "JProtocol notifica: Protocollo 2019/0000029408 [#2019/0000029408/190604084345#] SCOPECE - valutazione di impatto ambientale (VIA) (Prot. 2019/0000029408 del 04/06/2019)" was sent by "protocollo@cert.provincia.foggia.it" and addressed to:

nuovasanmichele@pec.it
serv.rifiutiebbonifica@pec.rupar.puglia.it
aslfg@mailcert.aslfg.it
protocollo.generale@cert.comune.foggia.it
dap.fg.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

The original message is attached.

Message ID: DFB1269B.0035BA92.213AC8AE.4E19794C.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

Soc. Coop. Nuova San Michele
Copia web

NUOVA SAN MICHELE

Da: protocollo@cert.provincia.foggia.it
Inviato: martedì 4 giugno 2019 08:44
A: nuovasanmichele@pec.it; protocollo.generale@cert.comune.foggia.it; serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it; dap.fg.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it; aslfg@mailcert.aslfg.it
Oggetto: JProtocol notifica: Protocollo 2019/0000029408 [# 2019/0000029408/190604084345#] SCOPECE - valutazione di impatto ambientale (VIA) (Prot. 2019/0000029408 del 04/06/2019)
Allegati: Segnatura.xml

PROVINCIA DI FOGGIA

Sistema Protocollo Informatico

Si trasmette quanto in allegato.

Di seguito i link per scaricare i documenti descritti nel file Segnatura.xml

- Documento Principale "*Notifica Soc. Coop. Nuova San Michele_.pdf.p7m*" (pdf.p7m) [Download](#)
- Allegato "*Determinazione Cooperativa Nuova San Michele Foggia.pdf.p7m*" (pdf.p7m) [Download](#)
- Allegato "*Allegato 1_Verbale TAVOLO TECNICO 27_04_2018.pdf*" (pdf) [Download](#)
- Allegato "*Allegato 2_Riunione tecnica ARPA 15_05_2018.pdf*" (pdf) [Download](#)
- Allegato "*Allegato 3 RDP Arpa.PDF*" (PDF) [Download](#)
- Allegato "*Allegato 4 parere Comune 116665.pdf*" (pdf) [Download](#)
- Allegato "*Allegato 5 parere Soprintendenza.pdf*" (pdf) [Download](#)
- Allegato "*Allegato 6 Parere Arpa.pdf*" (pdf) [Download](#)
- Allegato "*Allegato 7 Parere ANB.pdf*" (pdf) [Download](#)
- Allegato "*PIANO DI GESTIONE OPERATIVA.pdf*" (pdf) [Download](#)
- Allegato "*PIANO DI GESTIONE POST OPERATIVA.pdf*" (pdf) [Download](#)
- Allegato "*PIANO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO.pdf*" (pdf) [Download](#)
- Allegato "*PIANO DI RIPRISTINO AMBIENTALE.pdf*" (pdf) [Download](#)
- Allegato "*PLANIMETRIA GENERALE ACQUE SUPERFICIALI.pdf*" (pdf) [Download](#)

PROVINCIA DI FOGGIA
PIAZZA XX SETTEMBRE
71100 FOGGIA